

7.54 Per quanto riguarda i rapporti con la Cassa DD.PP. le Poste Italiane, come già riferito nelle precedenti relazioni, svolgono per conto della Cassa il servizio di raccolta del risparmio postale, costituito dal collocamento e dall'amministrazione dei buoni postali fruttiferi e dei libretti postali.

La regolamentazione dei rapporti con la Cassa afferenti la raccolta del risparmio postale è demandata, ai sensi dell'art. 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 71 ad apposita convenzione che fissa la relativa remunerazione "da rapportare sia agli effettivi costi sostenuti dall'Ente Poste Italiane sia ai prezzi praticati per servizi similari anche in altri Paesi dell'Unione europea".

Con la delibera 19 del 30 marzo 1994, ratificata il 13 aprile 1994, l'Ente Poste ha approvato la convenzione con la Cassa DD.PP. che stabiliva una commissione generale dello 0,875% (in luogo della precedente aliquota dello 0,425%) da applicare sul complessivo avere dei depositanti al 31 dicembre dell'anno precedente (a partire dal 31 dicembre 1993) e una commissione speciale, avente funzione incentivante, commisurata alla raccolta netta dell'anno nella seguente misura: 1,2% fino a 500 miliardi, 1,5% da 500 a 1.000 miliardi, 1,8% oltre i 1.000 miliardi.

Il compenso, calcolato con le modalità appena riportate, è stato stimato per l'anno 1994 in 1.324 miliardi.

Di fatto, nel corso del 1994, per effetto della maggiore remunerazione prevista per la raccolta postale e del notevole flusso di denaro fresco affluito alle Poste, sono stati rilevati compensi per circa 1.750 miliardi, cifra di gran lunga superiore a quella preventivata al momento della stipula della Convenzione.

Di conseguenza, il conto economico della Cassa DD.PP. ha dovuto registrare un costo più che raddoppiato rispetto a quello dell'anno precedente.

Per tale motivo il Direttore della Cassa DD.PP. ha chiesto con lettere del 16 febbraio, 4 aprile e 7 giugno 1995 la revisione della convenzione.

Il C.d.A. dell'Ente con delibera 82 del 21 dicembre 1995 ha autorizzato il Presidente a sottoscrivere la convenzione con la Cassa Depositi e Prestiti con decorrenza dal 1° gennaio 1996.

La convenzione, della durata di un anno, si differenzia dalla precedente solo per ciò che riguarda le remunerazioni che prevedono:

- una commissione generale dello 0,8% sul complessivo avere dei depositanti al 31 dicembre 1994, con sterilizzazione successiva dell'ammontare degli interessi capitalizzati;
- una commissione sulla raccolta netta dell'anno considerato nella misura dell'1,2% fino a 500 miliardi; 1,5% da 500 a 2.000 miliardi e 1,8% oltre i 2.000 miliardi.

L'11 dicembre 1997 l'Ente e la Cassa DD.PP. hanno firmato un'altra convenzione che ha efficacia dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998.

Quest'ultima convenzione si differenzia dalle precedenti in quanto, in attesa che sia definito analiticamente il costo sostenuto dall'Ente per l'espletamento del servizio di raccolta del risparmio postale, la remunerazione per gli anni 1998 nonché per il 1997 deve far riferimento allo stock complessivo del risparmio postale, distinto per tipologia di raccolta.

Le modalità per la determinazione della remunerazione del servizio e della remunerazione stessa sono specificate nella convenzione (art. 15 e 16) e stabiliscono:

- a) un compenso, rappresentativo della partecipazione ai costi di produzione, da calcolare :

1 - per il 1997, applicando sul credito dei depositanti accertato al 31 dicembre 1996, una percentuale del 2,460% per i libretti e una percentuale dello 0,115% per i buoni postali fruttiferi. Tale importo è da corrispondere successivamente alla stipula della convenzione, quale saldo della remunerazione dovuta nel 1997 al netto dell'acconto già erogato;

2 - per il 1998, applicando sul credito dei depositanti accertato al 31 dicembre 1997, una percentuale dell'1,556% per i libretti e una percentuale dello 0,100% per i buoni postali fruttiferi. Tale importo sarà corrisposto entro il 30 giugno 1998;

b) commissioni relative agli anni 1997 e 1998, da considerare come riconoscimento dell'utile per il servizio reso:

1 - commissione da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,565% sull'importo delle sottoscrizioni dei buoni postali fruttiferi nell'anno;

2 - commissione, d'importo comunque non inferiore a zero, da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,175% sull'importo della raccolta netta dei buoni postali fruttiferi realizzata nell'anno;

3 - commissione, d'importo comunque non inferiore a zero, da calcolarsi applicando una percentuale dello 0,375% sull'importo della raccolta netta dei libretti realizzata nell'anno.

La Cassa pagherà entro il 30 aprile 1998 e il 30 aprile 1999 le commissioni dovute per l'anno precedente.

Nella tabella che segue sono riepilogate le modalità di remunerazioni previste dalle convenzioni nonchè i compensi erogati dalla Cassa DD.PP. negli anni 1995/97 per i servizi svolti

Remunerazione da Cassa DD.PP per servizi a risparmio		
	Modalità di remunerazione	Aliquota
		Compenso (imp. di bilancio)
Saldo al 31.12.1995	Commissione generale da ap. al comp. avere depos. al 31.12.94 Commissione speciale: - fino a 500 mld - da 500 a 1000 mld - oltre 1000 mld	0,875% 1,2% 1,5% 1,8%
Saldo al 31.12.1996	Commissione generale da ap. al comp. avere depos. al 31.12.95 Commissione speciale: - fino a 500 mld - da 500 a 2000 mld - oltre 2000 mld	0,800% 1,2% 1,5% 1,8%
Saldo al 31.12.1997	Partec. ai costi di produzione: - credito su libretti - credito su BPF da ap. al comp. avere depos. al 31.12.96 Com. ricon. utile per serv. reso: - importo sottoscr. BPF - rac. netta BPF - rac. netta libretti	2,460% 0,115% 0,565% 0,175% 0,375%
Remunerazione per il 1998	Partec. ai costi di produzione: - credito su libretti - credito su BPF da ap. al comp. avere depos. al 31.12.97 Com. ricon. utile per serv. reso: - importo sottoscr. BPF - raccolta netta BPF - raccolta netta libretti	1,556% 0,100% 0,565% 0,175% 0,375%

Il decremento dei ricavi verificatosi negli anni, ha risentito della revisione dei parametri di calcolo della remunerazione del servizio a seguito della ricontrattazione della convenzione.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 1998 le Poste Italiane S.p.A. hanno stipulato le convenzioni di seguito illustrate.

Convenzione EPI - Telecom Italia

7.55 Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente con delibera 9 del 18 febbraio 1998 ha autorizzato l'Area Patrimonio alla stipula della convenzione tra l'Ente Poste Italiane e la Telecom Italia S.p.a. per la formalizzazione dei

rapporti locatizi instaurati, sul territorio nazionale, a seguito della soppressione dell'Azienda di Stato per i Servizi Telefonici.

I rapporti tra l'Amministrazione delle Poste e l'A.S.S.T. erano regolati da apposita convenzione approvata con D.M. 18 marzo 1970. Detta convenzione prevedeva, tra l'altro, la reciproca cessione in uso gratuito di edifici, locali, aree ecc..

Nonostante la suddetta convenzione fosse scaduta il 17 marzo 1985 le due aziende autonome hanno continuato ad usufruire, ciascuna, di parte del patrimonio immobiliare dell'altra alle condizioni indicate nella citata convenzione.

Con la legge 29 gennaio 1992 n. 52 recante "Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni", sono stati stabiliti, tra l'altro, la soppressione dell'A.S.S.T. e il trasferimento in proprietà alla Società appositamente costituita dall'IRI, dei beni immobili già appartenenti all'A.S.S.T. ed all'Amministrazione P.T.

Il 31 dicembre 1992 con D.M. 29 dicembre 1992, in attuazione della già citata legge 52 del 1992, l'A.S.S.T. è stata soppressa ed è stata approvata la convenzione tra il Ministero delle Poste e delle Telecomunicazioni e la IRI TEL S.p.a., che dal 18 agosto 1994 si è fusa per incorporazione con la SIP assumendo la denominazione di Telecom Italia S.p.A..

Il Decreto Interministeriale Poste - Tesoro del 16 marzo 1993 ha individuato i beni immobili da trasferire in proprietà dell'Amministrazione delle Poste e delle Telecomunicazioni con effetto 1 gennaio 1993 ed è pertanto sorta l'esigenza di regolarizzare i rapporti locatizi che, dalla ripetuta data 1 gennaio 1993, sono passati dal regime di gratuità a quello di onerosità.

L'Area Patrimonio ha quindi avviato trattative con la Telecom Italia allo scopo di individuare ciascuna i beni di proprietà dell'altra Società occupati nel corso del biennio 1 gennaio 1993-31 dicembre 1994, di

accertarne le superfici e i periodi di effettiva occupazione e, infine, di verificare la destinazione e la dislocazione delle superfici stesse.

Sono poi stati concordemente stabiliti dei canoni annui di locazione dei singoli immobili o porzioni immobiliari occupate nel corso del periodo sopra specificato e sulla base di tali costi si è determinato quanto rispettivamente dovuto, specificato nelle tabelle che seguono:

CANONI ANNUI DI LOCAZIONE

	1993	1994	IVA	Totale
Debito Telecom	18 313 975 874	16 033 040 041	+19%	40.872.948.939
Debito EPI	6 665 252 825	6 316 156 356	+19%	15.483.576.925

Fonte: Convenzione Poste Italiane S.p.A. - Telecom Italia

	Totale	Acconti corrisposti	SALDO CREDITO EPI
Debito Telecom	40 872 948 939		
Debito EPI	15 483 576 925		
Credito EPI	25 389 372 013	5 064 683.955	20.324.688.058

Fonte: Convenzione Poste Italiane S.p.A. - Telecom Italia

Il saldo credito EPI è stato corrisposto alle Poste contestualmente alla stipula della presente convenzione.

La convenzione dispone, infine, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'eventuale permanenza di ciascuna società presso gli immobili di proprietà dell'altra sia formalizzata in loco mediante stipula tra le sedi della Società e le Linee Territoriali Telecom interessate, di appositi contratti locatizi.

Convenzione Poste Italiane S.p.a. - Telecom Italia S.p.A.

7.56 Il 24 marzo 1998 la Società ha stipulato con Telecom Italia S.p.a. la convenzione di rinnovo per la vendita, in regime di non esclusività, delle schede telefoniche ordinarie presso tutte le Agenzie postali e delle schede telematiche e speciali presso gli sportelli filatelici delle Poste e stand temporanei allestiti dalle Poste stesse, in occasione di fiere, mostre e manifestazioni nazionali e internazionali.

Detta convenzione stabilisce che Telecom fornisce una dotazione iniziale gratuita di schede telefoniche prepagate, di diverso taglio e non abilitate all'uso - l'abilitazione deve essere richiesta via fax dalle Poste - per un valore di 12 mld e provvede, a proprie spese, ad assicurare su richiesta delle Poste il reintegro delle stesse provvedendo alla loro consegna al Deposito Centrale Carte Valori Postali di Roma che cura la successiva distribuzione alle Filiali.

Le Poste hanno l'obbligo di redigere un rendiconto mensile delle vendite, delle giacenze e dei reintegri di schede ordinarie, divise per taglio, che dovrà essere inviato a Telecom ed inoltre sono tenute all'accreditamento, sul c/c postale intestato a Telecom Italia S.p.a., delle somme incassate per la vendita al pubblico delle schede, al netto della tassa per i prelievi in tempo reale pari al valore di 0,20 per mille e dell'importo del compenso spettante Poste.

Al riguardo, l'art. 12 della convenzione, stabilisce che Telecom deve corrispondere alla Società un compenso commisurato all'effettiva attività svolta e pari ad una percentuale del valore delle schede acquistate. Detta percentuale è fissata come segue:

- 6% per valori facciali cumulati di schede distribuite dalle Poste pari a 35 mld;

- 7% per valori facciali di schede distribuite dalle Poste superiori a 35 mld e fino a 55 mld;
- 8% per valori facciali cumulati di schede distribuite dalle Poste superiori a 55 mld.

Inoltre Telecom è tenuta a riconoscere alle Poste, per ogni anno di validità della convenzione, una “una tantum” di £ 50.000.000 che verrà corrisposto nel mese di dicembre, in cambio dell’assicurazione da parte di questa Società di continuare il servizio su tutte le Agenzie postali.

La convenzione entrata in vigore l’1 gennaio 1998 avrà durata fino al 31 dicembre 1998 e s’intenderà rinnovata di anno in anno fino al 31 dicembre 2001 in mancanza di disdetta o di richiesta di riesame delle condizioni richiesta da una delle parti.

*E) Sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
(D.lgvo n. 626/1994 - D.lgvo n. 242/1996)*

7.57 L'emanazione di alcune importanti direttive europee in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ha comportato il recepimento nel nostro Paese di una normativa che è racchiusa nel Decreto Legislativo n. 626/94, successivamente, modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 242/96.

Tali direttive riguardano essenzialmente una serie di misure di carattere generale concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, in tutti i settori di attività privati o pubblici, in particolare:

- la n. 391/89: misure per promuovere il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la n. 654/89: prescrizioni minime nei luoghi di lavoro;
- la n. 655/89: requisiti minimi delle attrezzature di lavoro;
- la n. 656/89: requisiti minimi dei mezzi di protezione individuale;
- la n. 269/90: prescrizioni minime della movimentazione manuale dei carichi;
- la n. 270/90: prescrizioni minime delle attività ai videoterminali;
- la n. 394/90: protezione da esposizione ad agenti cancerogeni;
- la n. 679/90: protezione da esposizione ad agenti biologici.

Il sistema legislativo di recepimento è stato improntato nel rispetto delle linee fondamentali del nostro ordinamento giuridico, armonizzandolo con la normativa prevenzionale preesistente.

In seguito alle modifiche introdotte dal D.lgvo n. 242/96 al D.lgvo n. 626/94 sono stati stabiliti precisi e rigorosi obblighi di formazione ed informazione del personale dipendente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Sono state individuate, peraltro, nuove figure professionali (datore di lavoro- dirigenti e preposti c.d. “ responsabilità di linea”) cui compete il compito di tutelare la salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli impianti nonché la prevenzione delle malattie professionali.

Per ogni figura professionale sono state indicate funzioni, responsabilità, modalità di accertamento delle capacità ed idoneità, modalità di attribuzione degli incarichi.

In aggiunta alle responsabilità penali (contravvenzionali e delittuose nei casi previsti dal Codice penale) e civili, il citato D.lgvo ha previsto lo svolgimento di nuove funzioni, con compiti propri del servizio di prevenzione, in aggiunta a quelle che sono già attribuite al vertice aziendale.

7.58 Ne discende che lo svolgimento delle nuove funzioni introduce ulteriori profili di responsabilità contravvenzionali per lo più derivanti dall’art. 10 del D.Lgvo n. 242/96(concernente la vigilanza).

Sono disciplinate anche sanzioni specifiche : pene pecuniarie da 1 a 3 milioni di lire e pene detentive da 2 a 4 mesi di arresto.

Il “responsabile del servizio di sicurezza” permette ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute, viene individuato dal datore di lavoro attraverso procedure di accertamento delle attitudini e delle capacità adeguate.

La scelta e la designazione del responsabile per la sicurezza è un atto di gestione di vertice del datore di lavoro ed è un atto autonomo imprenditoriale, pertanto, il datore di lavoro può anche avvalersi di persone esterne all’azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie ad integrare l’azione di prevenzione e protezione qualora all’interno dell’azienda riscontri l’insufficienza della suddetta capacità

tale da non poter essere colmata neppure con il ricorso ad una adeguata formazione .

Il datore di lavoro può anche ricorrere a servizi esterni già costituiti per la promozione di corsi per la preventiva informazione dei datori di lavoro e dei responsabili del servizio di prevenzione.

Le conoscenze minime che debbono possedere i responsabili del servizio interno sono informazioni specifiche in merito a:

- natura dei rischi;
- organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e protettive;
- descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- dati del registro infortuni e delle malattie professionali;
- prescrizioni degli organi di vigilanza.

Gli organi di vigilanza e consulenza in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro sono:

- l'Ispettorato del lavoro
- l'Unità Sanitaria Locale (ora ASL)
- i Presidi Multizonali di Igiene e Prevenzione
- l'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).

7.59 Le modifiche normative introdotte con il decreto legislativo n. 242/96 hanno imposto di individuare nelle Poste Italiane il soggetto titolare della qualifica di datore di lavoro, come soggetto cui imputare direttamente obblighi e responsabilità.

Il criterio assunto per orientare tale scelta è stato individuato in colui che sia effettivamente titolare dei "poteri decisionali di spesa" nell'ambito di una struttura dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

Con la delibera n. 45 del 30 luglio 1996 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Poste Italiane ha riconosciuto al Direttore di Sede la qualità di datore di lavoro con la connessa titolarità di tutti gli obblighi da questa scaturenti. Il Direttore di Sede sovraintende, nell'ambito della propria competenza territoriale a tutte le funzioni organizzative, direttive, dispositive, di vigilanza, di controllo e di spesa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro.

Per la Sede Centrale dell'Ente, quale unità produttiva dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, considerati gli specifici compiti ed attribuzioni assegnati nella materia all'Area Centrale Patrimonio con particolare riguardo alla protezione aziendale, è stata riconosciuta al Dirigente responsabile della predetta Area la qualità di datore di lavoro con la connessa titolarità di tutti gli obblighi da questa scaturenti.

A seguito dei recenti intervenuti mutamenti di denominazione di alcune Aree centrali e dei relativi Dirigenti responsabili, l'ex Area Patrimonio e Lavori ha assunto la denominazione di Area Immobili e la relativa responsabilità è stata affidata, a far data dal 1 giugno c.a. ad un Dirigente che, pertanto, riveste anche il ruolo di Datore di Lavoro per la Sede Centrale EUR, in quanto titolare di poteri decisionali e di spesa.

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 22 luglio 1998 ha proceduto alla conferma, a partire dal 28 febbraio 1998, delle precedenti deleghe attribuite dal Presidente ai diversi responsabili delle misure di prevenzione, sicurezza e salute dei lavoratori, autorizzando lo stesso a rinnovare le deleghe, alla luce della nuova struttura aziendale nei confronti dei nuovi dirigenti per quanto di loro competenza.

I capisaldi della nuova normativa sono costituiti dalla informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, dalla valutazione dei rischi, dal servizio di prevenzione e protezione.

L'Ente Poste Italiane ha inoltre progettato dei manuali di sicurezza ed igiene sul lavoro da utilizzare sia per dare informativa scritta a tutti i lavoratori sia come base documentale per le future attività di formazione (in virtù dell'art. 22 del D.L.gvo 626/94).

La collana informativa "Lavorare in sicurezza nelle Poste Italiane" è stata concepita come una guida operativa e si compone di un manuale generale a carattere giuridico istituzionale, dieci manuali tecnici, due monografici e due manuali allegati concernenti le disposizioni aziendali in materia di sicurezza e linee guida per l'identificazione di fattori di rischio nell'Ente.

Nella nuova "architettura" della prevenzione sino al momento della fase di controllo si frappongono una serie di interventi di collaborazione e di autoregolazione che comportano una partecipazione attiva di tutti coloro che operano nella stessa realtà aziendale.

7.60 Sotto il profilo sanzionatorio si ricorda che la nuova normativa, sulla scia di un processo di depenalizzazione dei reati sociali, conferma la tendenza ad inasprire le sanzioni di carattere contravvenzionale, dando carattere eccezionale alle pene detentive.

Il principio che ciascuno risponde personalmente delle proprie azioni, previsto al primo comma dell'art. 27 della Costituzione per il quale "la responsabilità penale è personale" trova una particolare applicazione nelle normative di prevenzione che si fanno carico persino di individuare espressamente il soggetto cui imputare la responsabilità (personalità della responsabilità penale): datori di lavoro, dirigenti, preposti che, di volta in volta, sono chiamati all'applicazione dei singoli precetti di sicurezza, mentre normalmente la legge penale si limita a vietare o imporre comportamenti a "chiunque".

Una delle principali caratteristiche delle normative speciali di prevenzione è data dallo specifico onere che incombe per il suo destinatario, datore di

lavoro o altro soggetto obbligato, le cui inosservanze configurano reati contravvenzionali puniti quasi sempre con pena pecuniaria (ammenda) e, solo nei casi più gravi, anche con l'arresto.

Il D.lgvo 25 novembre 1996, n. 645 individua uno specifico ambito di applicazione della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ed una peculiare fascia di destinatari (le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodi di allattamento), pertanto, le norme in esso contenute debbono ritenersi integrative di quelle di cui al D. lgvo n. 626/1994, alla legge n. 1204/1971 nonché di ogni altra disposizione in materia, ferme restando le disposizioni contemplate nella normativa vigente sopra richiamata.

In particolare, la parte più significativa sotto l'aspetto tecnico-prevenzionistico della normativa contenuta nel D.lgvo n.645/1996 nel D. è racchiusa in tre articoli e, precisamente:

- l'art. 3 concernente il divieto di esposizione, che integra l'art. 3, 1° comma, della legge n.1204/1971 relativamente ai lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, ricomprendendo tra questi anche i lavori indicati nell'allegato II del precitato decreto n. 645/1996;

- l'art. 4 sulla valutazione ed informazione, che rinvia a quanto stabilito nel succitato art. 3, 1° comma della l.n. 1204/1971 circa il divieto di adibire lavoratrici madri al trasporto ed al sollevamento dei pesi, nonché a quanto previsto dall'art. 5 del DPR n. 1206/1976 (Regolamento di esecuzione alla legge n.1204/1971) che elenca in modo specifico i lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, prevede una valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro anche alla luce dell'allegato I del D. lgvo n. 645/1996 riguardante i lavori che comportano rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici o particolari processi e condizioni di lavoro.

Sotto l'aspetto giuridico-procedimentale, occorre sottolineare come l'art.4 ponga l'accento sull'obbligo del datore di lavoro, peraltro già contenuto nel

D.lgvo n. 626/1994, di informare le lavoratrici interessate ed i Rappresentanti per la Sicurezza (che attualmente, in via provvisoria, sono i Segretari regionali delle OO.SS. stipulanti il CCNL) sui risultati dell'analisi delle lavorazioni considerate a rischio in relazione al particolare stato fisico della lavoratrice nonché delle conseguenti misure di prevenzione e protezione che saranno adottate.

- l'art.5 (del D.lgvo n. 645/1996) riguardante le misure di protezione e di prevenzione che si concretizzano nella modifica temporanea delle condizioni lavorative, sino all'eventuale spostamento delle lavoratrici da un reparto ad un altro, o nella modifica dell'orario di lavoro, con effettuazione di orari diurni o più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento.

Nel caso in cui il datore di lavoro, per motivi organizzativi o produttivi, non possa seguire la suddetta procedura, lo stesso datore di lavoro dovrà informare l'Ispettorato del lavoro che effettuerà una valutazione diretta dell'organizzazione aziendale al fine di stabilire se possano essere eliminati gli elementi pregiudizievoli per la lavoratrice o se questa debba essere applica ad altre mansioni equivalenti, inferiori o superiori. Questi ultimi provvedimenti, comunque, potranno essere emanati solo previa richiesta, da parte dell'Ispettorato, alle ASL degli accertamenti sanitari che si siano resi necessari (circolare del Ministero del Lavoro n. 90/1996).

F) Attività dell'Ufficio Relazioni Esterne

7.61 Nel quadro delle attività svolte a livello centrale dall'Ente (ora S.p.A.) nel corso del 1997, merita di essere segnalato l'impegno dell'Ufficio Relazioni Esterne sia nella realizzazione della comunicazione istituzionale sia nella collaborazione ai vertici aziendali per i rapporti con le Commissioni Parlamentari e con i Ministeri vigilanti.

In collaborazione con l'Ufficio Stampa e l'area Marketing e Qualità, le Relazioni Esterne hanno promosso e realizzato una serie di iniziative con il mondo dell'informazione (radio, TV, carta stampata) partecipando anche ad apposite trasmissioni, nonché con numerose associazioni di utenti e consumatori.

Sul versante dei servizi postali, va segnalata l'attività di promozione e di sviluppo della Posta Elettronica. Al riguardo, si ricorda la missione d'affari in Venezuela, promossa e curata dalle Relazioni Esterne, per la promozione commerciale di Postel, che in particolare ha già prodotto un protocollo d'intesa per la costituzione di una società mista di posta elettronica, con trasferimento di Know-how italiano.

Per quanto riguarda i Servizi Finanziari vanno ricordati i contatti e le intese realizzate per le carte di credito American Express e Diners Club, gli accordi di vendita delle schede cellulari con Tim e i contatti con Omnitel, nonché gli accordi con gli otto maggiori gruppi bancari per la vendita di mutui e prestiti negli sportelli postali e i rapporti intrattenuti, ad alti livelli di responsabilità, con i maggiori gruppi assicurativi per la commercializzazione dei "prodotti danni" attraverso la rete di distribuzione postale.

7.62 Nel complesso delle attività svolte dalle Relazione Esterne particolare rilievo assume anche l'opera a sostegno e a servizio della cultura. In tale